



Brexit – Notizie utili

L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.

Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.

La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.

Origine delle merci e regole per gli scambi

L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'**origine preferenziale**.

Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.

Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:

- sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a:
 - un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
 - spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

L'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.

Inoltre, nel caso in cui il processo di produzione di un bene implichi anche l'impiego di materiali non originari delle due parti, ai fini dell'applicazione della regola del cumulo, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3 che contiene la specifica dell'origine dei materiali non originari utilizzati. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto."

Si ricorda, comunque, che l'ambito di riferimento è l'**origine preferenziale**, dove le Camere di commercio non hanno alcun ruolo attivo in termini di documenti da rilasciare o da vistare.



Da tutto ciò emerge chiaramente che non è necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.

È stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo **riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato**, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

Trasporti

Si forniscono di seguito informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di trasporto alla luce di una recente comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e il Regno Unito e viceversa continua ad essere eseguibile da parte delle imprese di trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la normale copia conforme.

Infatti, l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK prevede un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto per i trasportatori che eseguono trasporti tra l'UE e il Regno Unito e viceversa, oltre a garantire il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti.

Inoltre, i trasporti da e per il Regno Unito possono essere svolti anche con l'autorizzazione multilaterale CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti), partecipando tale Paese al sistema del contingente di autorizzazioni in quanto membro della Conferenza.

Oltre ai citati trasporti da punto a punto, l'Accordo consente anche di eseguire fino a 2 operazioni extra all'interno del territorio dell'altra parte, pertanto i trasportatori dell'UE potranno eseguire nel Regno Unito fino a un massimo di 2 operazioni di cabotaggio (trasporto nazionale di merci concesso ad un vettore estero) entro 7 giorni dallo scarico delle merci oggetto del trasporto internazionale destinato nel Regno Unito.

Vedi inoltre:

Portale WorldPass sono stati pubblicati i link all'accordo e a una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea:

<http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098>

Circolari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli

<https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/-/466464-del-18-12-2020-circolare-n-49-procedure-di-esportazione-di-merci-da-uffici-doganali-nazionali-facilitazioni-e-indicazioni-operative-in-vista-d>

Rispetto a quanto già richiamato sull'origine preferenziale, la dichiarazione e le relative prove d'origine, l'Agenzia ha inoltre precisato che gli esportatori dell'Unione dovranno essere iscritti al REX, chiarendo che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.